Direttiva n. 9

Sorveglianza e lotta in riferimento alla flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a nord delle Alpi e nel Canton Vallese

Foto: Agroscope

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Salute delle piante e varietà

Indice

1 Destinatari ... 3
2 Obiettivi ... 3
3 Basi legali ... 3
4 Definizioni e abbreviazioni ... 3
5 Misure ... 4
5.1 Sensibilizzazione delle cerchie interessate ... 4
5.2 Sorveglianza ... 4
5.3 Misure di eradicazione in caso di infestazione da flavescenza dorata della vite ... 5
6 Resoconto ... 7
7 Contributi federali ... 7
8 Entrata in vigore ... 8
Allegato 1: Illustrazione della delimitazione delle zone ... 9

1 Destinatari

La presente direttiva si rivolge ai servizi fitosanitari cantonali o alle istanze cantonali incaricate della protezione dei vegetali.

2 Obiettivi

[1] La presente direttiva stabilisce la procedura di sorveglianza del territorio per l'individuazione precoce della flavescenza dorata (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) e descrive le misure di lotta da adottare in caso di comparsa della malattia. Queste disposizioni sono applicabili a nord delle Alpi e nel Canton Vallese, ovvero in tutta la Svizzera ad eccezione del Canton Ticino e della Valle Mesolcina. In queste due regioni l'agente patogeno è molto diffuso e pertanto si applicano misure specifiche non descritte nella presente direttiva.

[2] La direttiva assicura un'esecuzione uniforme in riferimento alla flavescenza dorata della vite.

3 Basi legali

Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV; RS 916.20), in particolare gli articoli 2, 6, 8-15, 18-19, 96-97 e 104-105

Allegato 1 numero 2 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201).

Sono fatte salve le disposizioni conformemente a queste ordinanze.

4 Definizioni e abbreviazioni

Area delimitata	Zona che comprende uno o più ceppi di vite infestati, circondata da una zona cuscinetto, nella quale sono prese misure contro lo *S. titanus*.
A nord delle Alpi e nel Canton Vallese	Tutta la Svizzera ad eccezione del Canton Ticino e della Valle Mesolcina.
Cantone	Istanze cantonali preposte alla protezione dei vegetali.
Comune regolamentato	Comune che rientra totalmente o parzialmente in un'area delimitata nella quale si applicano norme particolari per la commercializzazione di piante del genere *Vitis* sp..
Distruzione (di ceppi di vite)	Estirpazione o altre misure volte a evitare una qualsiasi ricrescita di ceppi di vite.
FD	Flavescenza dorata della vite o Grapevine flavescence dorée phytoplasma (sinonimo: *Candidatus* Phytoplasma vitis), detta anche giallume della vite.
OSaIV	Ordinanza del Consiglio federale sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV; RS 916.20).
Particella di vite	Particella coltivata parzialmente o totalmente con *Vitis* sp. per la produzione di uve.
Particella di vite infestata	Ciascuna particella di vite, in cui almeno un ceppo è risultato positivo alla FD.
SFA	Servizio fitosanitario di Agroscope
SFF	Servizio fitosanitario federale

Sorveglianza ufficiale (in caso di trattamento della vite con acqua calda)	I dati relativi a ciascun trattamento vengono registrati con l'ausilio di un datalogger e inoltrati al SFF. Sulla base dei dati viene confermata la correttezza del trattamento.
Tasso d'infestazione	Percentuale dei ceppi di vite infestati da FD all'interno di una particella di vite infestata.
Vite giovane	Particella o popolamento con *Vitis* sp., esclusi i vivai di viti, nell'anno della piantagione (coltura nel 1° anno) o nell'anno successivo alla piantagione (coltura nel 2° anno).
Zona a rischio	Area con vigneti delimitata geograficamente, con comprovata presenza del vettore *Scaphoideus titanus*.
Zona cuscinetto	Zona circostante una particella di vite infestata con un raggio di almeno 500 metri.

5 Misure

5.1 Sensibilizzazione delle cerchie interessate

[1] I Cantoni garantiscono che i viticoltori e le rispettive organizzazioni cantonali di categoria siano sensibilizzati a intervalli regolari in merito alla problematica della FD e al suo vettore principale *S. titanus*[1]. È necessario in particolare ricordare che questa malattia è soggetta all'obbligo di notifica e di lotta nonché comunicare in modo chiaro in quali parti della Svizzera è già presente lo *S. titanus*.

[2] Agli attori di cui al capoverso 1, ad eccezione dei vivai di viti, omologati dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari occorre mettere a disposizione materiale informativo adeguato contenente almeno i seguenti elementi:

a) un'indicazione sul fatto che sia possibile acquistare esclusivamente piante di *Vitis* scortate da un passaporto fitosanitario valido;

b) un'indicazione sulla responsabilità dei viticoltori e di altri acquirenti di piante di *Vitis*, ad eccezione dei privati, per quanto riguarda la validità del passaporto fitosanitario;

c) un'indicazione sull'obbligo per i viticoltori di sorvegliare lo stato di salute delle piante di *Vitis* presenti nei loro vigneti; lo stesso vale per i rivenditori specializzati che immagazzinano piante di *Vitis* allo scopo di rivenderle. Entrambi sono tenuti a notificare sintomi sospetti;

d) una breve descrizione degli effetti della FD, dell'agente patogeno che provoca la malattia e delle vie di trasmissione della malattia (incl. i vettori) nonché fotografie che mostrano i sintomi causati dall'agente patogeno.

5.2 Sorveglianza

La sorveglianza è garantita dai Cantoni e dai viticoltori. Nel primo caso, nel quadro della sorveglianza annuale del territorio, i Cantoni effettuano rilevamenti sulla presenza della FD. A tal fine il SFF comunica ai servizi fitosanitari cantonali, attraverso il SFA, indicazioni dettagliate per i rilevamenti nel mandato annuale per la sorveglianza del territorio[2]. Il mandato comprende anche le informazioni richieste concernenti il prelievo e l'invio di campioni di piante sintomatiche.

Per i viticoltori si applica la seguente procedura, che non può rientrare nel mandato conferito dal SFA.

[1] Tutte le zone ad eccezione delle *zone a rischio* (zone in cui non è presente lo *S. titanus*)

[1] Informazioni sul riconoscimento dei sintomi sono disponibili su www.flavescencedoree.ch

[2] Queste informazioni sono disponibili su (sito Internet con accesso limitato) www.blw-pflanzenschutz.ch

a) Siccome la sorveglianza viene attuata principalmente dai viticoltori, i Cantoni possono designare uno o più sportelli per la registrazione e il controllo delle notifiche.

b) Si raccomanda altresì di effettuare almeno un controllo visivo[3] delle colture interessate tra il primo e il terzo anno dopo la piantagione, preferibilmente tra il 1° agosto e il 30 settembre. È possibile effettuare i controlli anche dopo il 30 settembre, a condizione che le foglie delle piante di vite non si siano ancora scolorite. Questo controllo non è necessario se le viti giovani sono state sottoposte a un trattamento con acqua calda prima della nuova piantagione.

[2] *Zone a rischio* (escl. i Comuni regolamentati)

a) I viticoltori ricevono dal Cantone il mandato esplicito di sorvegliare i propri ceppi di vite per identificare eventuali segnali di infestazione e in particolare un eventuale aumento del numero di ceppi di vite con tali sintomi. A questo proposito, i Cantoni istruiscono i viticoltori sulle modalità per svolgere e documentare i controlli.

b) I Cantoni possono designare uno o più sportelli per la registrazione e il controllo delle notifiche. Per confermare che i sintomi sono effettivamente quelli della FD, i Cantoni organizzano il prelievo di campioni sospetti per delle analisi di laboratorio non appena un ceppo per ettaro presenta sintomi sospetti.

c) Inoltre i Cantoni possono incaricare degli esperti (dipendenti cantonali, specialisti nella consulenza e/o personale ausiliario) di effettuare un controllo visivo delle viti giovani tra il 1° agosto e il 30 settembre. È possibile effettuare i controlli anche dopo il 30 settembre, a condizione che le foglie delle piante di vite non si siano ancora scolorite. Questo controllo non è necessario se le viti giovani sono state sottoposte a un trattamento con acqua calda prima della nuova piantagione.

[3] *Comuni regolamentati*

a) Per i Comuni classificati interamente o parzialmente in un'area delimitata, il Cantone interessato prende le misure necessarie per effettuare il più velocemente possibile un rilevamento completo delle colture dei vigneti situati sul territorio di un Comune regolamentato.

b) Oltre alla sorveglianza, che i viticoltori erano tenuti ad attuare già prima della modifica dello stato del Comune, il Cantone interessato organizza almeno una volta all'anno un controllo visivo di ciascuna particella di vite da parte di esperti o perlomeno di persone istruite per farlo. Dai ceppi di vite che presentano sintomi d'infestazione occorre prelevare campioni sospetti per delle analisi di laboratorio. In caso di positività si applicano le misure di risanamento menzionate nel capitolo 5.3.

c) Il Cantone sottopone ciascun vigneto o singoli ceppi di vite del genere *Vitis* sp. su suolo pubblico o di proprietà privata a un controllo visivo da parte di esperti o di persone istruite per farlo. Dai ceppi di vite che presentano sintomi d'infestazione occorre prelevare campioni sospetti per delle analisi di laboratorio. In caso di positività si applicano le misure di risanamento menzionate nel capitolo 5.3.

d) Il Cantone informa i proprietari interessati in merito ai risultati delle analisi (secondo le lettere b e c) in forma adeguata e comunica le misure necessarie.

5.3 Misure di eradicazione in caso di infestazione da flavescenza dorata della vite

[1] Se dalle analisi di laboratorio emerge un'infestazione da FD, le seguenti zone delimitate dal cantone e viene emesso una decisione generale concernente la delimitazione del/dei Comune/i regolamentato/i.

a) Particella di vite infestata

[3] Indicazioni sull'esecuzione dei controlli sono disponibili nelle schede tecniche del SFA concernenti la FD: https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/produzione-vegetale/protezione-piante/quarantena-servizio-fitosanitari/geregelte-schadorgnismen/organismi-quarantena/flavescenza-dorata/schede-tecniche.html

b) Zona cuscinetto

c) Area delimitata

d) *Comune/i regolamentato/i*

Diverse zone cuscinetto che si sovrappongono o che sono molto vicine tra loro dal punto di vista geografico possono essere raggruppate in un'unica area delimitata includendo le aree intermedie non infestate.
Per motivi pratici, il perimetro della area delimitata può essere ampliato in modo che coincida con i confini naturali esistenti o con quelli amministrativi (p.es. strade, torrenti, margini forestali, limiti definiti nel registro fondiario, ecc.).

Inoltre, l'area delimitata può essere ampliata se, a causa di fattori topografici e/o delle condizioni del vento, si teme un rischio elevato di trasporto di *S. titanus* per via aerea.

I Comuni interessati dalla delimitazione di un'area delimitata ricevono sostanzialmente lo stato di Comuni regolamentati. Tuttavia, se in tali Comuni meno del 15 per cento del territorio si trova nella area delimitata o se vi sono altri criteri oggettivi che consentono di delimitare porzioni regolamentate e non regolamentate senza che in caso di spostamento di materiale del genere Vitis destinato alla piantagione insorga un rischio fitosanitario, il Cantone può applicare le restrizioni di cui al capoverso 2 esclusivamente a una porzione del Comune.

La procedura di delimitazione e raggruppamento delle zone è illustrata graficamente nell'allegato.

[2] Limitazione dello spostamento di *Vitis* sp.

Nei *Comuni regolamentati o nelle porzioni comunali regolamentate*

a) È vietato qualsiasi spostamento di piante (incl. sovrainnesto nelle proprie particelle) del genere *Vitis* sp. (piante intere, marze, talee e portainnesti) prodotte o introdotte nel territorio del Comune regolamentato o nelle porzioni comunali regolamentate prima del 15 ottobre allo scopo di rivendita, di piantagione o di moltiplicazione in loco, a meno che tali piante siano state sottoposte (durante il periodo di riposo vegetativo) a un trattamento con acqua calda a una temperatura di 50 °C per 45 minuti sotto sorveglianza ufficiale.

b) Le aziende che vendono nel commercio al dettaglio piante di *Vitis* (ad esempio centri di giardinaggio) devono annunciarsi al Cantone entro 30 giorni dalla pubblicazione di una decisione generale da parte del Cantone. Sono anche tenute ad allestire un inventario delle colture di piante di *Vitis* in loro possesso e a indicare, per ciascun lotto acquistato di cui possiedono ancora del materiale vegetale, le rispettive caratteristiche e, se disponibili, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore, le date di fornitura e il contenuto del passaporto fitosanitari. Questi dati fungono da base per decidere se il materiale vegetale del genere *Vitis* debba essere distrutto o trattato con acqua calda.

c) L'acquisto di piante del genere *Vitis* sp. da parte di viticoltori continua a essere consentito, a condizione che siano scortate da un passaporto fitosanitario valido e che dopo la loro introduzione non lascino più il territorio comunale. È consentito soltanto l'immagazzinamento temporaneo di breve durata di nesti imballati.

I vivai di viti omologati dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari sottostanno alla responsabilità del SFF, che li informa mediante decisione e indica loro i provvedimenti da attuare per mettere in commercio materiale vegetale del genere *Vitis* sp..

[3] Misure di risanamento

Tutte le misure di risanamento ordinate dal Cantone vengono disposte mediante decisione. Nei casi in cui un eventuale ricorso interposto prima del 1° aprile (inizio del periodo di vegetazione) contro le misure ordinate dovesse dare adito a incertezza sull'esito di un'eventuale procedura legale, occorre revocarne l'effetto sospensivo.

Misure previste

a) Nella particella di vite:

- se disponibili, i passaporti fitosanitari delle viti infestate devono essere controllati e occorre procedere a un tracciamento del materiale vegetale in collaborazione con il SFF;
- tutti i ceppi di vite infestati da FD vanno distrutti entro il 31 marzo;
- sulle particelle di vite ed eventualmente nelle aree ottenute dalla suddivisione di una particella, se il tasso di infestazione raggiunge o supera il 20 per cento del totale, l'intero popolamento deve essere estirpato e distrutto entro il termine sopraindicato,

  il valore limite del tasso di infestazione può essere ridotto a un minimo del 10 per cento in funzione della distribuzione dei ceppi di vite infestati in una particella e/o della vulnerabilità dei vitigni alla FD (quanto più i vitigni sono distribuiti diffusamente e/o vulnerabili, tanto più il valore limite tenderà ad avvicinarsi al 10 per cento),

  le particelle di grandi dimensioni possono essere suddivise se un'intera parte di esse non presenta chiaramente alcun sintomo d'infestazione. Per semplificare la delimitazione tra l'area infestata e quella non infestata, come criteri di distinzione, tra le altre cose, si possono considerare la varietà del vitigno o l'età delle colture di vite. Si raccomanda quindi di stabilire il tasso di infestazione per l'area nella quale i ceppi di vite devono essere distrutti;

b) in caso di infestazione su suolo pubblico o di proprietà privata, la decisione riguardo alla distruzione viene presa in funzione del risultato delle analisi di cui al capitolo 5.2 capoverso 3 lettera c.

[4] Lotta contro lo *Scaphoideus titanus*

In ciascuna area delimitata lo *S. titanus* è soggetto all'obbligo di lotta. A questo proposito il Cantone ordina le misure previste conformemente alle raccomandazioni di Agroscope e:

a) si assicura che i viticoltori attuino in modo adeguato le misure che riguardano i ceppi di vite del genere *Vitis* sp. presenti sul loro suolo;

b) provvede affinché i privati che possiedono piante del genere *Vitis* sp. nel proprio giardino o su un altro terreno privato abbiano la possibilità di delegare l'attuazione delle misure di lotta a un fornitore di servizi.

Le misure di lotta nei vivai di viti sono attuate secondo le indicazioni del SFF.

6 Resoconto

I servizi fitosanitari cantonali trasmettono al SFA a cadenza annuale entro il 15 novembre un rapporto concernente le misure e i risultati della sorveglianza e della lotta conformemente alla presente direttiva. Per la sorveglianza del territorio vanno utilizzati gli appositi moduli[4] del SFA.

7 Contributi federali

Gli indennizzi della Confederazione ai Cantoni per costi sorti in seguito alle misure menzionate nella presente direttiva per la sorveglianza e la lotta in riferimento alla flavescenza dorata e del suo vettore *S. titanus* sono spiegati in una direttiva ad hoc dell'UFAG[5].

---

[4] I moduli sono a disposizione dei servizi fitosanitari cantonali su www.blw-pflanzenschutz.ch.

[5] La direttiva concernente gli indennizzi della Confederazione ai Cantoni è in fase di elaborazione e sarà pubblicata su www.salute-dei-vegetali.ch.

8 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 01 maggio 2021.

15.04.2021 Ufficio federale dell'agricoltura

sig. Gabriele Schachermayr
Vicedirettrice

Allegato 1: Illustrazione della delimitazione delle zone

Figura 1: Definizione della particella di vite infestata (1) e della zona cuscinetto (2)

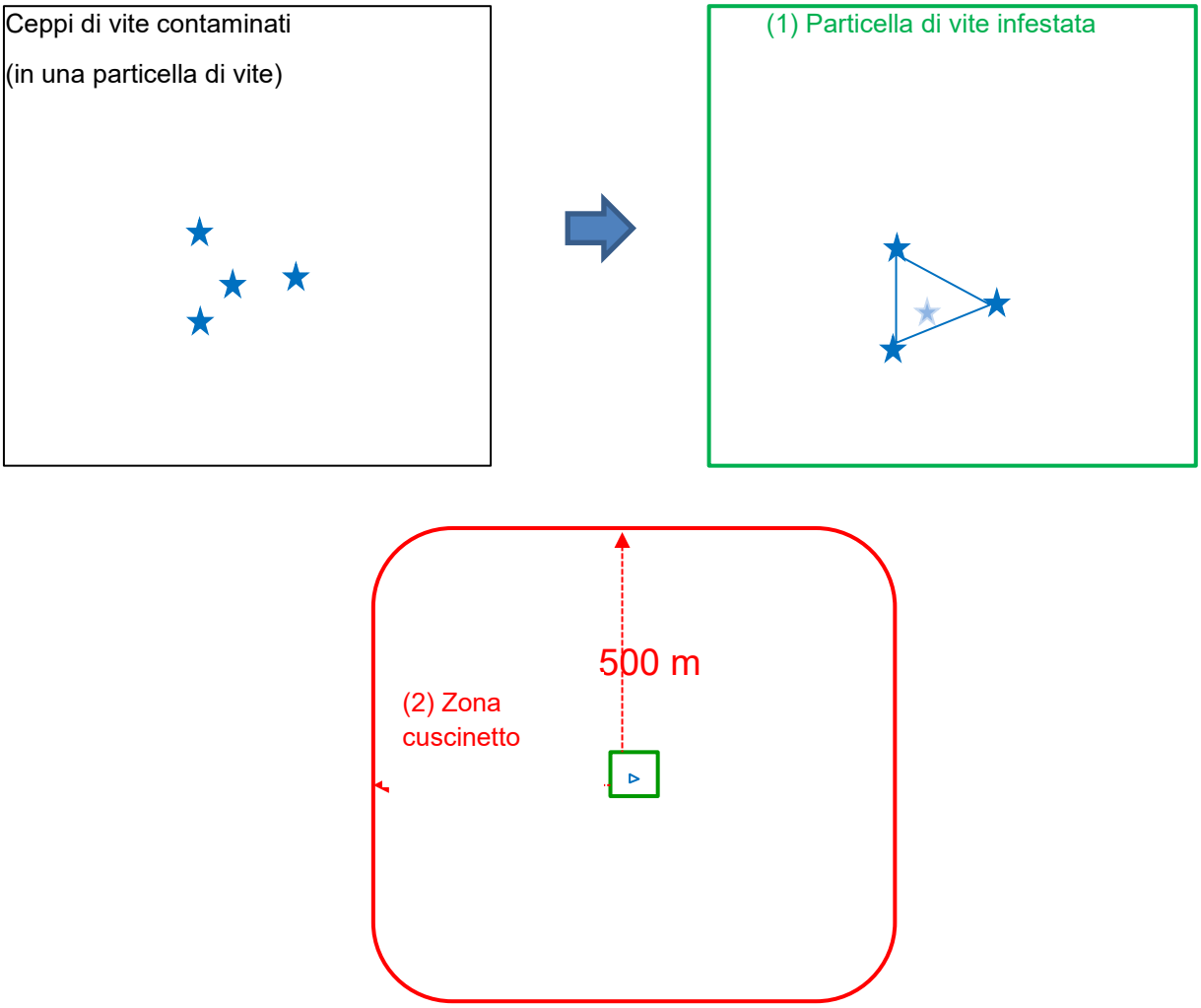

Figura 2: Raggruppamento di zone cuscinetto sovrapposte o vicine dal punto di vista geografico

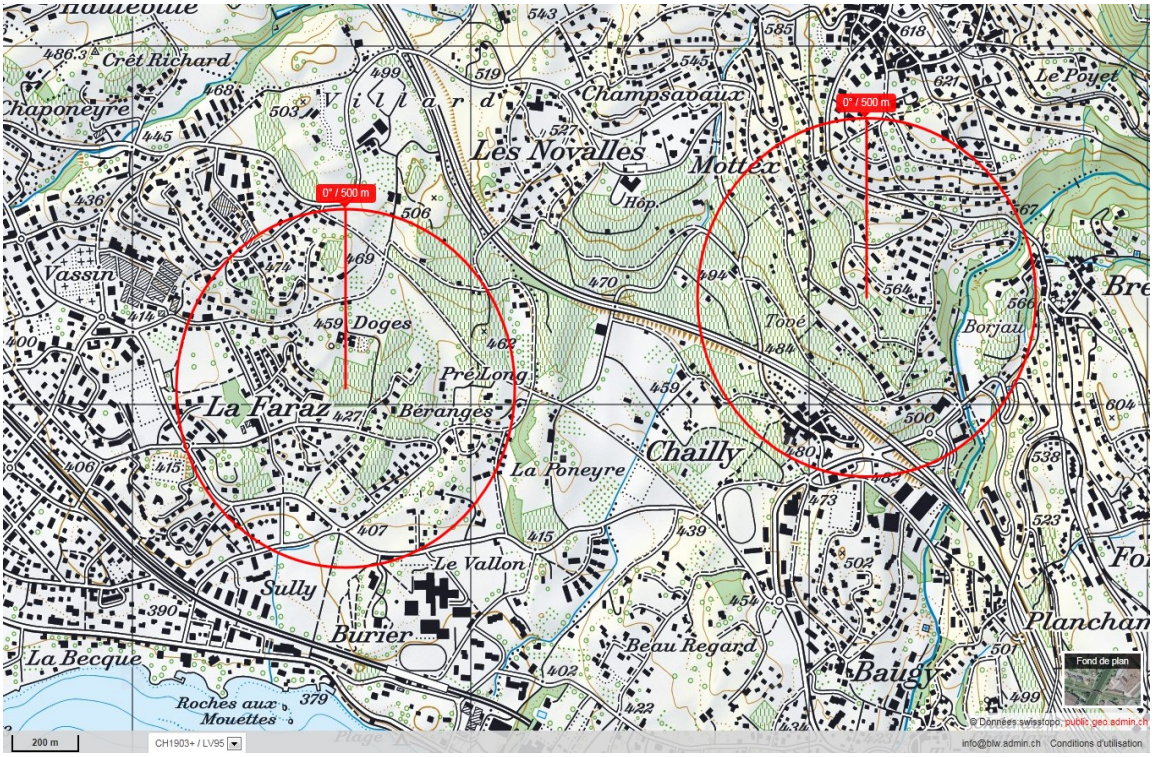

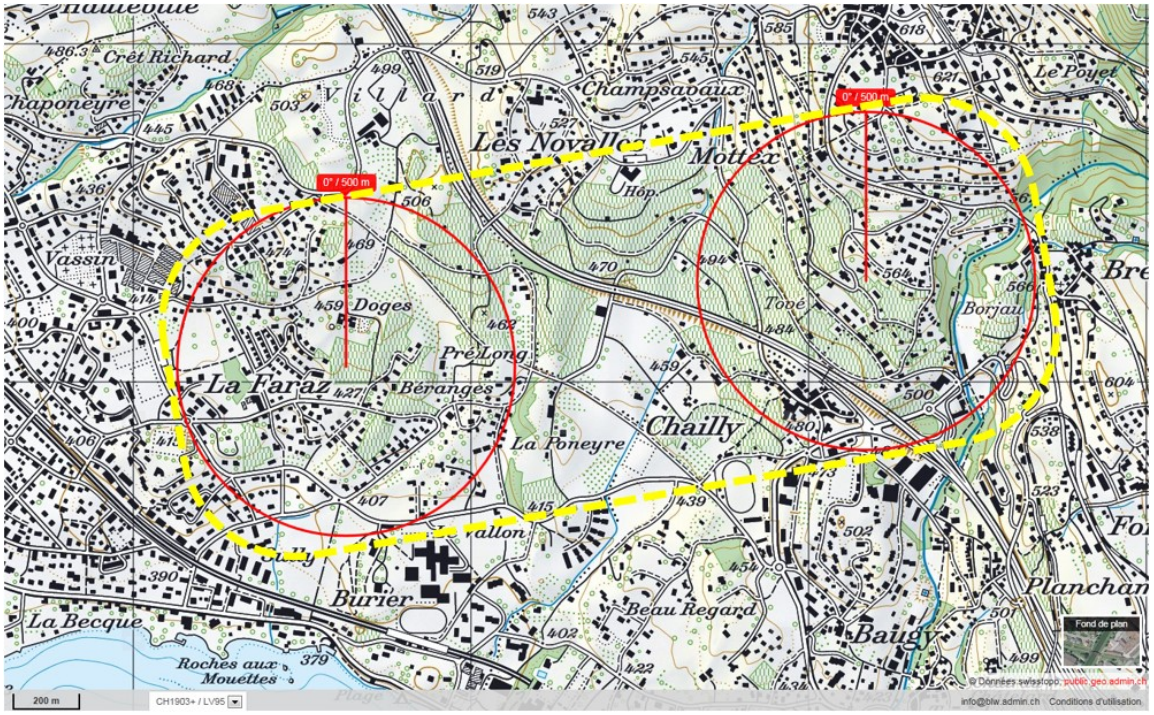

Figura 3: Area delimitata risultante da un ampliamento della zona cuscinetto affinché coincida con i confini naturali esistenti o con quelli amministrativi (p.es. strada, fiume, confine del catasto, ecc.).

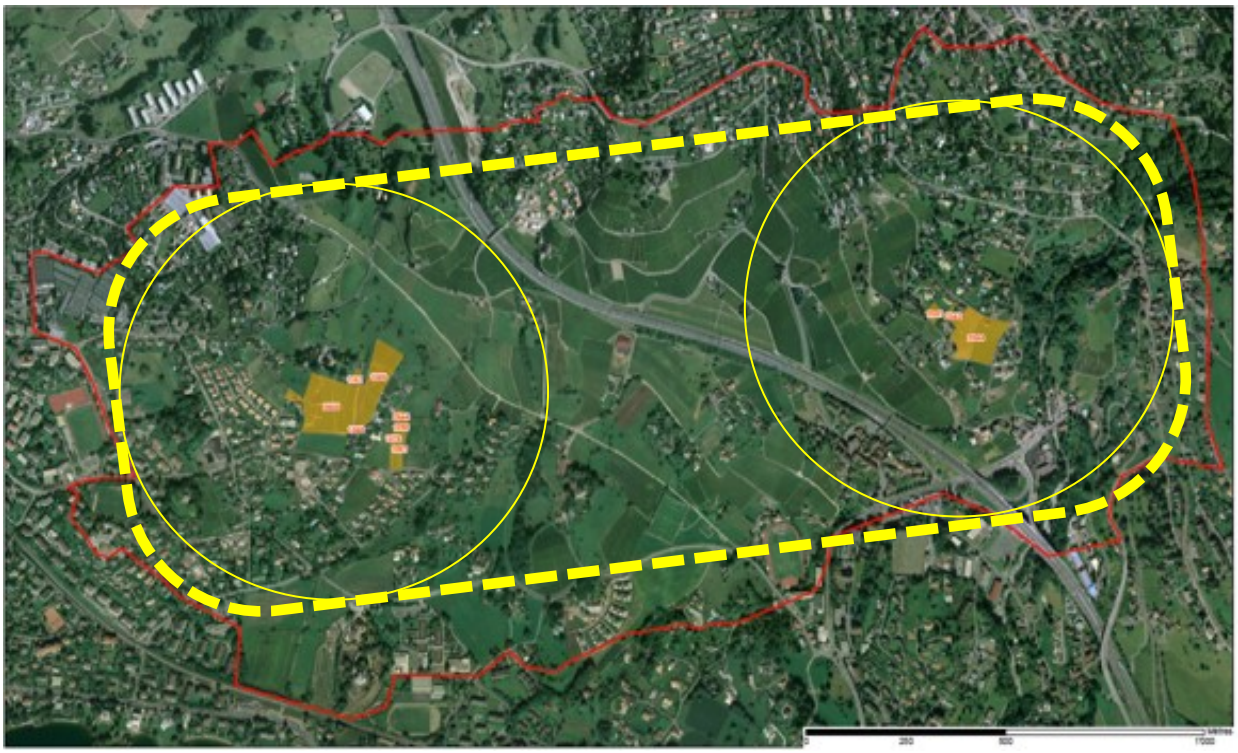

Figura 4: Possibilità di ampliare l'area delimitata se, a causa di fattori topografici e/o delle condizioni del vento, si teme un rischio elevato di trasporto di *Scaphoideus titanus* per via aerea.